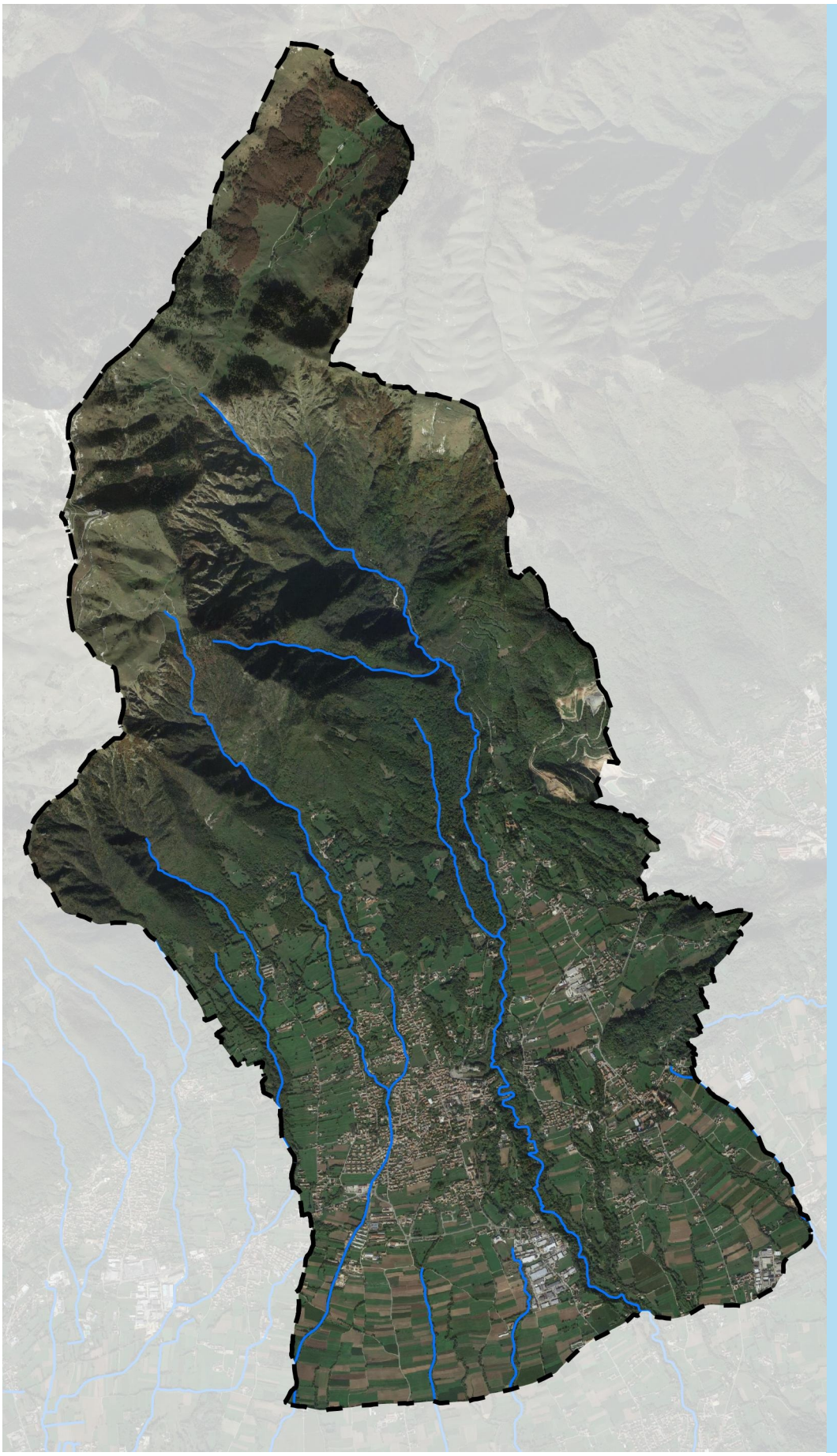

Codice elaborato:

A.05

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

PIANO DELLE ACQUE COMUNALE

Elaborato:

NORME DI PULIZIA IDRAULICA

15.09.2023	a	prima emissione	ing. Eros Cavallin	ss	ec	ec	ec	Commessa: 7396
DATA	REV.	DESCRIZIONE	CAPO COMMESSA	OPERATORE	RIESAME	VERIFICA	VALIDAZIONE	

TECNOHABITAT
ingegneria

Corte Maggiore 22/5- 31044 Montebelluna (TV)
tel.0423.601888
email: studio@tecnohabitatingegneria.it
www.tecnohabitatingegneria.it

INDICE

TITOLO I – LA RETE IDRAULICA 1

ARTICOLO 1 – CLASSIFICAZIONE 1
ARTICOLO 2 – DEFLUSSO DELLE ACQUE - DEFINIZIONI 1
ARTICOLO 3 - FASCE DI RISPETTO 1

TITOLO II - I FOSSI PRIVATI 2

ARTICOLO 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE 2
ARTICOLO 5 - DEFINIZIONI 2
ARTICOLO 6 - DISTANZE 3
ARTICOLO 7 - DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI 3
ARTICOLO 8 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO 4
ARTICOLO 9 - TOMBINAMENTO DI FOSSI 5
ARTICOLO 10 - SISTEMAZIONE DI FOSSI INSUFFICIENTI E COSTRUZIONE, MODIFICA E TRASPOSIZIONE DI NUOVI FOSSI 5
ARTICOLO 11 - SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI 5
ARTICOLO 12 - VIOLAZIONI ED AMMENDE 6
ARTICOLO 13 - ESECUZIONE FORZOSA 6

TITOLO III – COMPENSAZIONI FONDIARIE 6

ARTICOLO 14 - AMBITO DI APPLICAZIONE 6
ARTICOLO 15 – MISURE COMPENSATIVE 6
ARTICOLO 16 – INDICAZIONI SUI MANUFATTI 7

TITOLO I – LA RETE IDRAULICA

ARTICOLO 1 – CLASSIFICAZIONE

1. La rete di smaltimento delle valli principali è di competenza regionale. La rete di competenza comunale è costituita dalle valli e incisioni in cui confluiscono le meteoriche pubbliche. Queste valli possono essere anche in proprietà privata.
2. Fatte salve specifiche diverse per i singoli bacini, la gestione, manutenzione, ad ogni altro aspetto inerente i canali interaziendali o aziendali, nonché i relativi manufatti, sono disciplinate dalle norme di cui al Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali) del Codice Civile.

ARTICOLO 2 – DEFLUSSO DELLE ACQUE - DEFINIZIONI

1. La finalità delle norme contenute nel presente Regolamento è anche quella di assicurare un costante e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle persone, ed al patrimonio edilizio edificato.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, con i termini fossi e valli si intendono tutti i corsi d'acqua e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione della raccolta e del deflusso delle acque, anche se asciutte per buona parte dell'anno.

ARTICOLO 3 - FASCE DI RISPETTO

1. Il Comune provvede alla manutenzione del sistema di canali di competenza mediante programmi annuali, pluriennali, ordinario straordinari diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro efficienza come da progetto, nonché ad assicurare lo scolo dai canali privati.
2. Il personale comunale e i mezzi operativi incaricati dal Comune della manutenzione e gestione del sistema consortile, possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite per effettuare i rilievi e gli interventi necessari: sempre, in caso di emergenze, con semplice preavviso normalmente.
3. Fatto salvo quanto concesso/autorizzato su entrambi i lati delle valli e dei fossi vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:
    - fino a 10 m per le valli principali,
    - fino a 4 m per i canali secondari e di 2 m, per gli altri, in funzione dell'importanza, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Per i tratti tombinati il Comune si riserva di definire eventuali deroghe, nel rispetto della normativa vigente.
4. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano di campagna.
5. All'utente che impedisce l'ingresso del personale preposto alla manutenzione sul proprio fondo, e quindi ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato, verranno addebitate le spese per il fermo mezzi, del personale e per danni arrecati a terzi.
6. Nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

TITOLO II - I FOSSI PRIVATI

I fossi privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione consentono di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose. Allo stesso tempo oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati assumono un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per lo sviluppo di numerose specie vegetali e animali che si instaurano sia all'interno che lungo i margini. La presenza di fasce vegetate, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fito-nutrienti derivanti da attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta. Per questi motivi è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico. La manutenzione della rete di scolo privata particolare o comune a più fondi è di competenza dei proprietari interessati ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale 8 maggio 2009 n. 12. Gli interventi su tali opere sono inoltre formati in via principale dal RD 8 maggio 1904 n.368, dal R.D. n. 215 del 1933 e dal Codice Civile e in coordinamento con la regolamentazione sulla polizia rurale in capo alle amministrazioni comunali competenti.

ARTICOLO 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: valli, fossi, tombinamenti.

ARTICOLO 5 - DEFINIZIONI

1. Per "scoline" si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso
2. Per "fossi" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione. Si distinguono in principali (dove confluiscono i secondari) e in secondari.
3. Per "ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;
4. Per "piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;
5. Per "tombinamento" si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;
6. Per "alveo" si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

ARTICOLO 6 - DISTANZE

1. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 60 cm a meno che il Comune, per specificità territoriali non dia indicazioni diverse che prevedono distanze maggiori.
2. Le alberature e siepi esistenti, che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell'alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
3. Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete di scolo privata devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili.
4. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno
5. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
6. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e ss.mm.ii., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3 m.
7. Nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
    a) 2 m dal ciglio dei fossi principali;
    b) 1 m dal ciglio dei fossi secondari.

   E' auspicabile che le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) siano coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste.

ARTICOLO 7 - DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI

1. Nei fossi privati è vietato:
    a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
    b) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
    c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
    d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;
    e) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno

esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;

f) ridurre il volume d'invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 8 m, o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità.

ARTICOLO 8 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.
2. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
3. È auspicabile che i fossi che scaricano nella rete consortile arginata siano dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola antiriflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.
4. Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc). In particolare, a proprie cura e spese, essi dovranno:
    a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
    b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;
    c) ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni;
    d) rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
    e) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
    f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;
    g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
    h) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 3 comma 3;
    i) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
    j) eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.

ARTICOLO 9 - TOMBINAMENTO DI FOSSI

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.
2. I tombinamenti sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale.

ARTICOLO 10 - SISTEMAZIONE DI FOSSI INSUFFICIENTI E COSTRUZIONE, MODIFICA E TRASPOSIZIONE DI NUOVI FOSSI

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.
2. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.
3. Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.
4. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.
5. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.
6. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.
7. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 3, 4, 5 o 6, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.
8. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

ARTICOLO 11 - SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    a) sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;

b) vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
c) alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
d) sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi. La comunicazione ha validità stagionale.

ARTICOLO 12 - VIOLAZIONI ED AMMENDE

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

ARTICOLO 13 - ESECUZIONE FORZOSA

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista e a quanto già previsto dalla L.R. 12/2009, il Comune, diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari.
2. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi.
3. L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

TITOLO III – COMPENSAZIONI FONDIARIE

In questo titolo sono elencate le trasformazioni fondiarie ammesse, dimensionate e descritte le opere compensative che devono essere previste. Il dimensionamento è di facile applicazione, sono escluse le trasformazioni fondiarie di modesta entità. Nel capitolo sono indicati anche alcuni principi di minima che le opere compensative devono rispettare.

ARTICOLO 14 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli interventi di trasformazione fondiaria che aumentino il coefficiente di deflusso di un terreno o che ne riducano la capacità di invaso. A titolo di esempio non esaustivo sono da considerarsi interventi da compensare la trasformazione di un terreno agricolo in prato o con colture a filari, di un'area boscata in area agricola, di un terreno terrazzato in un terreno con unica livelletta, di un vigneto da girappoggio a ritocchino.
2. Gli interventi di trasformazione agricola aventi estensione superiore a 5 000 m^2 devono essere correlati di una valutazione di compenso idraulico redatta da tecnico competente.
3. Le norme seguenti non si applicano ad interventi su aree inferiori a 2 000 m^2.

ARTICOLO 15 – MISURE COMPENSATIVE

1. Il volume di invaso compensativo deve essere pari a 150 m^3/ha su terreno ghiaioso, 200 m^3/ha su terreno franco e 250 m^3/ha su terreno argilloso di area di intervento.

2. Il volume compensativo può essere ridotto di 1/3 in caso di realizzazione di vigneto con disposizione a girappoggio, in caso di terrazzamenti per riduzione delle pendenze e nei casi in cui la disposizione delle colture tenda a rallentare il ruscellamento dell'acqua e a creare invasi.
3. I volumi di invaso devono avere una luce tarata di valle pari a una sezione di tubo da 20 cm di diametro per ogni ettaro di intervento oppure tale da garantire un coefficiente udometrico di 10 l/s*ha.
4. Non sono calcolati nelle misure compensative manufatti di dispersione sotterranea quali pozzi perdenti e condotte drenanti.
5. Le superfici di intervento devono essere idraulicamente isolate (con arginelli e fossati) in modo da rendere sicura l'evacuazione dell'acqua solo dalla sezione di controllo finale.

ARTICOLO 16 – INDICAZIONI SUI MANUFATTI

1. I manufatti compensativi devono inserirsi armoniosamente nel paesaggio agricolo e devono richiamare quelli tipici dell'ambiente agricolo (fossati, ecc.). Le aree destinate al compenso idraulico devono essere ben delimitate e non devono avere altro uso.
2. I manufatti devono essere a cielo aperto, non sono ammissibili invasi sotterranei. Nei rivestimenti sono da utilizzare materiali naturali (lapidei, lignei, ecc.).
3. Sono da preferire manufatti compensativi diffusi nell'area (tipo fossati) piuttosto di manufatti concentrati (volumi concentrati). In ogni caso i manufatti devono garantire una facile manutenzione e una semplice verifica.